

Regolamento dei Comuni Associati per l'accesso ai Servizi Sociali e per l'erogazione di prestazioni sociali

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2003

INDICE

PRINCIPI GENERALI IL COMUNE

TITOLO I – NORME GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – INTERVENTI E PRESTAZIONI
- ART. 3 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
- ART. 4 – FINALITA' DEGLI INTERVENTI
- ART. 5 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE
- ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO
- ART. 7 – LIMITI DI REDDITO E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
- ART. 8 – SCELTA DELLE PRESTAZIONI – INFORMAZIONI AL CITTADINO

TITOLO II – INTERVENTI

- ART. 9 – GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE
- ART. 10 – ATTIVAZIONE INTERVENTI E DEROGHE

TITOLO III – EROGAZIONI MONETARIE

- ART. 11 – FORME DI INTERVENTO ECONOMICO
- ART. 12 – CONCESSIONE DI BUONI ALIMENTARI
- ART. 13 ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA E DI AIUTO PERSONALE

TITOLO IV – SERVIZI

- ART. 14 – INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI
- ART. 15 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E A.D.I. "SOCIALE"
- ART. 16 – SERVIZIO MENSA
- ART. 17 – TRASPORTI SOCIALI
- ART. 18 – TELESOCCORSO E/O TELEASSISTENZA
- ART. 19 – ATTIVITA' A FAVORE DI DISABILI
- ART. 20 – INSERIMENTI SOCIO – ASSISTENZIALI
- ART. 21 – ESONERI DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI PER L'INFANZIA, DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, DEI TRASPORTI SCOLASTICI E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI.

TITOLO V

- ART. 22 – OSPITALITA' IN STRUTTURA PER ANZIANI, INABILI E ADULTI IN DIFFICOLTA'.
- ART. 23 – RICOVERI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP
- ART. 24 – RECUPERO CREDITO PER LE PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI

TITOLO VI – ITER DELLE PRESTAZIONI

- ART. 25 – MODALITA' DI ACCESSO RICHIESTA DI ACCESSO AI SERVIZI

ART. 26 – CONVOCAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI

ART. 27 – ITER DELLA DOMANDA

ART. 28 – DECORRENZA E DURATA DELLE PROVVIDENZE, DELEGHE E DECESSI

ART. 29 – CONTROLLI E VERIFICHE

ART. 30 – RICORSO

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 31 – ASSISTENZA IN CASI PARTICOLARI

ART. 32 – UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

ART. 33 – DECORRENZA

PRINCIPI GENERALI

- Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30, 31, 34 e 38;
- Nello spirito della legge 328/2000 secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in ambito sociale e del nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- In base ai principi generali e programmatici dei vigenti Statuti Comunali;

I COMUNI

In qualità di titolari delle funzioni amministrative, ai sensi delle leggi nazionali e regionali, disciplinanti l'assetto dei servizi socio – assistenziali, svolgono compiti d'organizzazione e di gestione degli stessi nell'intervento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- Prevenire e rimuovere le cause d'ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro;
- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'uguaglianza del trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;
- Recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale scolastico e lavorativo;
- Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione;
- Vigilare sulla condizione minorile;
- Promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

TITOLO I

Norme Generali

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina tutte le attività previste dall'art. 6 della legge 328/2000 erogate dai Comuni Associati del Livello Ottimale Valdarno Inferiore. Le attività ad alta integrazione socio – sanitaria saranno gestite mediante l'adozione di specifici accordi di programma, ovvero mediante decisioni dell'Organo di Governo della Società della salute "Valdarno Inferiore", se istituita;

ARTICOLO 2

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutte le persone hanno pari dignità sociale, i Comuni attivano:

- Erogazioni monetarie (articolo 9, paragrafo 3.1)
- Servizi (articolo 9, paragrafo 3.2)
- Ospitalità od affidamento in strutture residenziali o semi residenziali (articolo 9, paragrafo 3.3)

ARTICOLO 3 Destinatari degli interventi

Possono fruire degli interventi di cui al presente Regolamento:

- I cittadini residenti nei Comuni Associati che versino in condizioni di bisogno o siano a rischio sociale, compresi gli stranieri e gli apolidi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- I soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio dei Comuni associati, bisognosi di intervento d'urgenza e/o di primo soccorso;
- I minori, cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nei Comuni Associati.
- Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è esercitata rivalsa sul Comune di residenza o domiciliato di soccorso per gli interventi che rivestono carattere d'urgenza di cui ai punti **b** e **c**. Diversamente, per gli interventi di cui ai medesimi punti **b** e **c**, che non rivestono carattere d'urgenza, sarà cura del servizio di assistenza sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza interessato ai fini di concordare un eventuale piano d'interventi le cui spese saranno assunte dall'Amministrazione completamente per residenza.

ARTICOLO 4 Finalità degli interventi

Gli interventi socio assistenziali, devono garantire la dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale. Esse perseguono l'obiettivo di:

- Facilitare la permanenza nel domicilio
- Aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito d'assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti
- Aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale
- Riconoscere le spese d'ospitalità etero familiari quando non sia possibile proseguire la convivenza sia per gravi problemi assistenziali sia per gravi difficoltà nei rapporti interpersonali.

L'elemento determinante nella predisposizione d'aiuto alle persone, è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti. Tutti gli interventi sono pertanto considerati , di regola,

come facenti parte di un programma d'aiuto predisposto dall'Associazione sociale e concordato con l'interessato.

ARTICOLO 5 Modalità di realizzazione

Gli interventi socio assistenziali si realizzano mediante:

- Un servizio di orientamento ed informazione al cittadino;
- L'attività di consulenza e di sostegno psico – sociale;
- La fornitura di supporti materiali;
- L'organizzazione di servizi diretti;
- La facilitazione nei pagamenti dei servizi comunali (p. es. rette, mense e trasporti scolastici, attività sportiva).
- L'utilizzazione di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale, del privato, per l'attivazione dei progetti comuni.
- L'ospitalità in strutture residenziali.
- L'attivazione di sistemi di telesoccorso e tele assistenza e quant'altro utile al proseguimento delle finalità specificate ai precedenti articoli.

ARTICOLO 6 Determinazione dello stato di bisogno

Tutte le prestazioni saranno erogate ai cittadini in stato di bisogno e/o d'indigenza, permanente o transitoria.

Per la determinazione dello stato di bisogno occorre considerare:

- Il carico familiare;
- La situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, la solitudine, la vedovanza, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo ecc.
- Il bisogno sanitario d'ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese.
- Le risorse (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti), la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili, il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.

È garantita priorità di accesso alle prestazioni sociali dei Comuni Associati ai cittadini in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine fisico o psichico, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

ARTICOLO 7 Limiti di reddito e composizione del nucleo familiare

L'indicazione della situazione economica equivalente (ISEE) dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, sarà determinato con i criteri previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e

successive modifiche ed integrazioni utilizzando la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche per il calcolo del relativo ISEE.

La situazione economica di cui sopra determinata, di regola, con riferimento al nucleo familiare d'appartenenza definito dalla vigente normativa, salvo particolari situazioni da regolarsi attraverso lo specifico regolamento di applicazione dell'ISEE.

Le fasce di reddito (ISEE) relative alla compartecipazione ai costi per l'erogazione di servizi sociali, saranno adeguate annualmente sulla base dell'indice ISTAT.

ARTICOLO 8

Scelta delle prestazioni – Informazioni al cittadino

Tutti gli utenti dei servizi socio assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse.

Devono essere informati ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 e successive modificazioni:

- Delle finalità e modalità del trattamento dei dati;
- Della natura obbligatoria del loro conferimento;
- Del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto;
- Dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione dei diritti di cui all'art. 13;
- Che il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Sociale e che i dati saranno utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Gli utenti devono, inoltre, essere informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive anche tramite il nucleo Ispettivo dei comandi di Polizia municipale dei Comuni interessati, tramite le Conservatorie e gli Uffici tributari e finanziari. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti.

TITOLO II Interventi

Articolo 9

Gli interventi del Servizio di assistenza sociale.

Gli interventi propri del servizio di assistenza sociale devono configurarsi come una delle risposte che si collocano all'interno di specifici programmi individuali, elaborati dall'Assistente sociale per rispondere ai bisogni evidenziati; la loro finalità deve essere comunque quella di contribuire ad aiutare il soggetto a superare nel più breve tempo possibile le necessità contingenti che lo hanno indotto a rivolgersi al Servizio.

I restanti interventi, di cui ai punti 3.2.4 – 3.2.9 – 3.2.10 – 3.2.11 non necessitano di essere collocati all'interno di specifici programmi di intervento attivati dall'assistente Sociale.

3. Le prestazioni di cui al presente Regolamento si articolano in:

3.1 Erogazioni monetarie:

- 3.1.1 Erogazioni (continuative e non) di contributi economici in favore delle persone o del nucleo familiare e per assicurare il minimo vitale;
- 3.1.2. Erogazioni (continuative e non) per il mantenimento della persona nel proprio ambiente e per prevenire e superare l'istituzionalizzazione;
- 3.1.3 Erogazioni economiche straordinarie ed occasionali per far fronte a situazioni di emergenza;

3.2 Servizi:

- 3.2.1 Assistenza domiciliare
- 3.2.2 Assistenza domiciliare integrata "sociale"
- 3.2.3 Affidamento di minori
- 3.2.4 Trasporti sociali
- 3.2.5 Esoneri e riduzione quota compartecipazione servizi a domanda individuale
- 3.2.6 Mensa sociale
- 3.2.7 Interventi per l'emergenza abitativa
- 3.2.8 Azioni di sostegno sociale per inserimento socio – lavorativo
- 3.2.9 Iniziative di turismo sociale (minori ed anziani)
- 3.2.10 Telesoccorso
- 3.2.11 Teleassistenza
- 3.2.12 Interventi per favorire l'integrazione sociale di cittadini immigrati
- 3.2.13 Organizzazione di servizi per l'aggregazione e la socializzazione
- 3.2.14 Interventi a favore di soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione per favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo
- 3.2.15 Altri servizi e/o attività, oltre a quelli sopra indicati, eventualmente indicati dal Piano Sociale di zona;

3.3 Ospitalità o affidamento in strutture residenziali o semi residenziali

- 3.3.1 Per anziani
- 3.3.2 Per adulti in difficoltà
- 3.3.3 Per minori
- 3.3.4 Per portatori di Handicap

ARTICOLO 10

Attivazione interventi e deroghe

Gli interventi di cui sopra saranno attivati con le modalità previste dal presente Regolamento, tenuto conto dei parametri di reddito (ISEE) che saranno previsti annualmente da apposito atto emanato dagli organi competenti che prevedrà anche la eventuale compartecipazione alle spese dei servizi.

Possono essere altresì attivati interventi in deroga allo stesso solo in casi eccezionali rilevati e debitamente motivati da relazione tecnico – professionale dall'Assistente Sociale, anche indipendentemente dalla condizione socio – economica, previa approvazione della Commissione interventi socio – assistenziali.

TITOLO III

Erogazioni Monetarie

ARTICOLO 11

Forme di intervento economico

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a. Assistenza economica continuativa
- b. Assistenza economica straordinaria
- c. Assistenza economica integrativa per nuclei con minori, inabili, adulti in difficoltà, anziani e/o portatori di handicap a rischio di istituzionalizzazione
- d. Assistenza economica di sostegno alle famiglie

Possono altresì essere disposte forme di intervento economico a favore di particolari categorie di utenti secondo la normativa di riferimento.

Relativamente alle indicazioni contenute nel Piano Integrato Sociale Regionale, gli interventi economici possono essere erogati anche per favorire l'inserimento sociale od il reinserimento al lavoro di soggetti tossicodipendenti, detenuti, ex detenuti, minori o soggetti a provvedimenti penali o rieducativi dell'Autorità Giudiziaria ed altre categorie a rischio di emarginazione.

ARTICOLO 12

Concessione di buoni alimentari

In alternativa alla prestazione monetaria è prevista la concessione di buoni pasto e/o di buoni viveri.

I buoni pasto, a carattere giornaliero, sono usufruiti, in esercizi commerciali, mense convenzionate, servizi di refezione scolastica, associazioni di volontariato e servizi di ristorazione collettiva.

I buoni viveri, giornalieri, settimanali o mensili, sono usufruiti presso esercenti del luogo.

I buoni pasto o i buoni viveri sono concessi, di preferenza come alternativi alla prestazione monetaria quando i beneficiari non sono in grado di gestire correttamente le proprie risorse.

ARTICOLO 13

Assistenza economica integrativa e di aiuto personale

E' un intervento volto a consentire a minori, anziani, handicappati, adulti in difficoltà e inabili, la permanenza nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione impropria.

Può essere erogato per utenti che godono di altre prestazioni pubbliche e private derivate dalla condizione di non autosufficienza perché le spese finalizzate per l'assistenza e appositamente documentate dalla famiglia superino la misura di detta provvidenza.

Rientrano in questa modalità anche i contributi diretti a facilitare l'assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti mediante l'erogazione di assegni per l'assistenza, da erogare a soggetti che assicurino, nell'ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell'anziano non autosufficiente e che sottoscrivano il contratto di aiuto.

Il servizio di aiuto personale è previsto in favore di handicappati in situazione di gravità. E' diretto ad aiutare la famiglia a far fronte alle molteplici necessità che presentano i portatori di un handicap grave, secondo le indicazioni date nel progetto abilitativi e riabilitativo redatto dagli operatori GOIF (Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale) per ogni disabile.

TITOLO IV Servizi

ARTICOLO 14 Interventi a favore di minori

Nel caso di minori in situazione di abbandono o a rischio di emarginazione, il servizio di assistenza sociale, anche in collaborazione con altri servizi dell'Azienda U.S.L, può attivare:

- a. Interventi educativi e servizi di assistenza socio educativa. Tali interventi sono diretti ad aiutare minori in difficoltà, a rischio e portatori di handicap che frequentano le scuole e/o attività socializzanti. Possono essere organizzati sia presso il domicilio sia presso le scuole (nei termini previsti da eventuali accordi con le autorità scolastiche), sia presso i centri o le attività di socializzazione; si svolgono sulla base di un preciso programma di intervento predisposto dal servizio di assistenza sociale, sulla base delle richieste della famiglia e/o dietro anche segnalazione degli operatori dell'Azienda U.S.L e sono considerati, di regola, interventi temporanei mirati a superare particolari e precise difficoltà.
- b. Interventi per affidamenti familiari. In ottemperanza agli articoli 2,4 e 5 della legge 184/83, il servizio di assistenza sociale predispone programmi di affidamento etero – familiari. Nel caso di attivazione di affido part time, cioè nel caso in cui la situazione non richieda un inserimento a tempo pieno del minore della famiglia di origine, è possibile prevedere un inserimento in altro nucleo familiare limitatamente ad alcune ore del giorno per alcuni giorni la settimana o per periodi ben determinati (esempio: vacanze, ospitalità notturna o diurna, week – end...). E' previsto per l'affidamento familiare l'erogazione di un assegno mensile, come contemplato dalla normativa regionale in vigore e come disciplinato da apposito regolamento.
- c. Ricovero di minori in strutture educative. Quando si ravvisi che la permanenza del minore all'interno del nucleo familiare sia di pregiudizio allo stesso minore, può essere previsto ricorso all'ospitalità esterna. In assenza del decreto del tribunale per i Minorenni il ricovero di minori può essere disposto in via d'urgenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente dal Servizio Sociale.

ARTICOLO 15 Servizio di assistenza domiciliare e A.D.I "sociale"

1. Per assistenza domiciliare s'intende un insieme di prestazioni fornite all'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
2. Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento nel proprio nucleo familiare e ambiente di vita della persona anziana, degli inabili in età lavorativa, di minori in situazione di disagio sociale o comunque di persone in stato di difficoltà, residenti nel territorio comunale.

3. Al servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni, previa predisposizione di un programma individuale, elaborato e seguito dall'Assistente sociale:
 - promozione dell'autonomia della persona;
 - cura e igiene della persona e dell'abitazione;
 - compagnia personale e disbrigo di piccole commissioni domestiche;
 - acquisto di beni di prima necessità da recapitare a domicilio;
 - accompagnamento presso strutture sanitarie o ricreative;
 - quant'altro si convenga necessario al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di intervento individuale.
4. Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato:
 - a. In forma diretta, utilizzando operatori qualificati messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o dipendenti da Cooperative di servizi opportunamente convenzionate ed in regola con le normative di legge vigenti oppure attraverso il sistema dell'accreditamento.
 - b. In forma indiretta, con concessione di contributi specifici su motivata proposta del servizio di assistenza sociale nei casi in cui risulti meno opportuno l'erogazione dell'assistenza in forma diretta. L'assistenza domiciliare indiretta ha luogo mediante la concessione di un contributo economico specifico erogato in favore dei diretti beneficiari, che si organizzano privatamente, per usufruire di un intervento di sostegno domiciliare, debitamente comprovato. Può essere erogata per prestazioni rese dai familiari o "caregiver" nell'ambito della rete informale di solidarietà o per prestazioni erogate da "caregiver" professionali sociali.
5. Per il servizio di assistenza domiciliare diretta può essere corrisposta una compartecipazione da parte del soggetto beneficiario. (art. 10).
6. L'A.D.I. "sociale" è un complesso di prestazioni sociali effettuate al domicilio della persona non autosufficiente eventualmente integrata con la partecipazione dell'ASL come indicato dal DPCM del 26 gennaio 2001.

ARTICOLO 16 Servizio Mensa

1. Nell'ambito degli interventi di assistenza domiciliare può essere istituito dal Comune un servizio di mensa destinato ad anziani soli o coppie di anziani che siano impossibilitati a provvedere autonomamente alla preparazione del pasto. Il servizio è assicurato anche in caso di figli conviventi e non, che per giustificati motivi siano impossibilitati a provvedere alla preparazione di esso.
2. Per l'erogazione dell'intervento è previsto l'utilizzo della mensa comunale o della locale R.S.A. o, in assenza di esse, di altri servizi di ristorazione convenzionata.
3. per l'accesso al servizio e la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare.

ARTICOLO 17 Trasporti Sociali

1. Per trasporti sociali si intendono i servizi, organizzati nell'ambito dell'assistenza domiciliare, che il Comune può assicurare per consentire ai destinatari degli interventi di assistenza sociale:
 - a. La possibilità di fruire di interventi socio – sanitari non domiciliari;

- b. La frequenza agli asili nido dei minori le cui famiglie versino in comprovato stato di necessità;
 - c. Il trasporto, per l'accesso ai corsi di recupero psico – fisico degli handicappati e degli alcolisti;
 - d. Per la frequenza alle attività socializzanti promosse dal Comune o da altri enti in favore dei soggetti di cui sopra (presso centri, scuole, luoghi di lavoro etc.)
2. Può essere, altresì, concesso per necessità urgenti, straordinarie e che non rivestano carattere di periodicità, ad anziani ed adulti per necessità socio – sanitarie, in disagiate condizioni economiche, non in grado di organizzarsi in modo autonomo né con l'aiuto dei familiari e la cui spesa incida notevolmente sul reddito dell'interessato e della sua famiglia.
 3. Il servizio di trasporto sociale è assicurato tramite appositi servizi prestati da aziende pubbliche e/o private, da associazioni di volontariato ed appositamente convenzionati secondo le normative vigenti.
 4. In alternativa al trasporto sociale può essere concesso un motivato contributo economico, a titolo di rimborso spese.
 5. La necessità del servizio, per i portatori di handicap, deve essere indicata nei PARG (progetto Abilitativi e Riabilitativo Globale).
 6. Per la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare. (art. 10).

ARTICOLO 18

Telesoccorso e/o Teleassistenza

Le attività di telesoccorso e/o di teleassistenza consentono di soccorrere e di assistere al domicilio le persone anziane e inabili a grave rischio socio – sanitario.

Per l'accesso al servizio e la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste dal presente regolamento. (art .10).

ARTICOLO 19

Attività a favore di disabili

1. Sono previsti interventi a favore degli handicappati certificati ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni sulla base delle indicazioni del competente GOIF (Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale) dell'Azienda Sanitaria e di specifici progetti predisposti dal Gruppo Operativo Multidisciplinare (GOM) di distretto, nei limiti delle risorse ordinarie di bilancio, tenuto conto di tutte le risorse presenti sul territorio nonché della condizione socio – economica del nucleo familiare di appartenenza.
2. I centri diurni ospitano soggetti disabili oltre l'età scolare anche in via transitoria su progetti personalizzati verificati ed aggiornati periodicamente.
3. La compartecipazione alla spesa a carico dei familiari e dei soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile è determinata secondo quanto previsto (art. 10).
4. la compartecipazione al funzionamento del servizio da parte dell'ASL è regolata in conformità al DPCM del 26 gennaio 2001.

ARTICOLO 20

Inserimenti socio – assistenziali

1. L'Assistente sociale, su progetto individualizzato, può predisporre inserimenti socio – assistenziali a favore di soggetti disabili o a rischio di emarginazione , al fine di sostenere il percorso di integrazione sociale.
2. L'inserimento avverrà tramite apposita convenzione che l'ente gestore attiverà on enti pubblici, privati e cooperative sociali. Allo stesso ente faranno carico anche gli oneri per la copertura di rischi dal lavoro e le altre forme assicurative per la responsabilità civile del soggetto inserito.
3. A quest' ultimo po' essere corrisposto un contributo, secondo le indicazioni contenute nel progetto di aiuto.

ARTICOLO 21

Esoneri dal pagamento dei servizi per l'infanzia, dei servizi di ristorazione scolastica, dei trasporti scolastici, e di altri servizi comunali

In favore di famiglie in particolare stato di bisogno economico, anche temporaneo, che ne facciano richiesta, il Servizio Sociale può valutare l'eventuale esonero totale o parziale dal pagamento delle spese dei servizi comunali per l'infanzia, dei servizi di ristorazione scolastica, dei trasporti scolastici, e di altri servizi comunali (attività sportive, culturali, estive, asili nido, etc.), in conformità agli atti di approvazione dei criteri di contribuzione e modulazione delle tariffe.

TITOLO V **Ospitalità**

ARTICOLO 22

Ospitalità in struttura per gli anziani, inabili e adulti in difficoltà

1. L'Assistente sociale responsabile dell'istruttoria propone, dietro richiesta dell'interessato, della famiglia o dei servizi della A.S.L., l'ospitalità nei servizi residenziali verificato preliminarmente che non sussistano soluzioni alternative al ricovero.
2. Le rette sociali delle strutture residenziali e semi – residenziali sono, di regola, a carico degli ospiti.
3. Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano, dell'inabile o di un adulto in difficoltà in struttura residenziale s'intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di detti soggetti. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire a colui che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di uguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni. L'integrazione, da parte dei comuni associati, ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, l'inabile o l'adulto con i propri redditi, di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da IRPEF, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce. La persona che possieda beni mobili ed immobili oltre alla casa di abitazione non ha diritto alla concessione dell'integrazione. Nel caso in cui sia erogato l'assegno di accompagnamento, all'anziano o all'inabile, in data successiva al ricovero, l'eventuale integrazione retta da parte dei Comuni Associati sarà sospesa o ridotta e comunque saranno

recuperate le somme versate dal Comune per integrazione retta fino alla concorrenza dell'importo degli arretrati riscossi.

4. I Comuni sono obbligati a provvedere alle spese di ricovero di anziani o inabili soli che necessitano di protezione e assistenza, senza possibilità di essere assistiti a domicilio, senza lavoro proficuo e mezzi di sussistenza e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza. Nel caso di persone sole e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza, le spese di ospitalità fanno carico all'amministrazione comunale, detratta la quota a carico del ricoverato a titolo di mantenimento in istituto secondo i redditi posseduti dal medesimo, da versarsi direttamente alle strutture di ospitalità convenzionate. Al ricoverato è lasciata a disposizione una quota parte di detti redditi necessaria a far fronte alle piccole spese personali nel limite massimo stabilito con apposito atto dirigenziale. Nel caso in cui servisse l'assistenza immediata, anche se il ricoverato sia proprietario o usufruttuario di immobili o possieda beni patrimoniali o finanziari, sarà cura dell'Amministrazione provvedere affinché il ricoverato possa disporre dei bei stessi per le rette di ospitalità o per quanto gli occorra per la sua assistenza. Le eventuali quote di integrazioni retta erogate dai comuni saranno considerate anticipi da recuperare nei confronti del ricoverato o degli eventuali eredi come previsto nei successivi paragrafi.
5. I soggetti tenuti agli alimenti dell'anziano e/o dell'inabile saranno chiamati a concorrere con i Comuni nel pagamento di una parte della retta. In questo caso i richiedenti devono dimostrare di non potere fare fronte alle necessità assistenziali del congiunto e alle spese delle rette di ricovero in residenze assistenziali. I Comuni interverranno nel pagamento di una parte delle rette di ospitalità dopo che gli obblighi di cui all'art. 433 e seguenti del codice civile (preliminarmente convocati ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale) avranno espresso il loro impegno a fare fronte alle spese di cui trattasi. La situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti, risultante dalla dichiarazione della situazione economica equivalente per i soggetti destinatari di servizi o prestazioni sociali ad esclusione dei casi in cui l'anziano o l'inabile risulti convivente. In tal caso dalla composizione del nucleo, considerato ai fini ISEE, verrà escluso l'anziano o l'inabile da inserire. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare importi minori per la contribuzione, sulla base di spese documentate volte a far fronte a necessità vitali e assistenziali. Al ricoverato è lasciata a disposizione una quota parte di detti redditi necessaria a far fronte alle piccole spese personali nel limite massimo stabilito dai provvedimenti di approvazione dei criteri di contribuzione, salvo casi particolari per i quali, in ragione del loro stato sociale, familiare, sanitario può essere proposta una diversa contribuzione. L'eventuale differenza tra l'ammontare della retta e della somma delle risorse di tutti gli interessati, determinate come sopra, rimane a carico dei Comuni; i soggetti tenuti agli alimenti saranno chiamati presso l'ufficio addetto a sottoscrivere l'atto di impegno a contribuire alle spese di ospitalità come sopra concordate. Tutte le quote di cui sopra sono rideterminate annualmente con la decorrenza dal 1° gennaio nel caso di variazione di retta e/o nel caso di modifica dell'ISEE.

ARTICOLO 23

Ricoveri per persone in situazione di handicap

Dietro richiesta della famiglia dell'interessato o su proposta degli operatori dei servizi socio – sanitari può essere disposta l'ospitalità di un portatore di handicap in struttura residenziale. Tali interventi sono disposti unicamente a favore di portatori di handicap

residenti nel Comune nei cui riguardi sia stato accertato lo stato di persona handicappata ai sensi della legge n. 104/92 e successive modifiche e/o integrazioni e per i quali sia stato redatto un P.A.R.G.

Le famiglie sono tenute a partecipare alle spese per retta sociale qualora non si trovino nelle condizioni di essere esonerati dal pagamento di tali spese nel limite massimo stabilito con il provvedimento di approvazione dei criteri di contribuzione.

ARTICOLO 24

Recupero credito per le prestazioni e servizi erogati

Qualora il soggetto destinatario dell'intervento sociale non adempia al pagamento delle spese relative alle prestazioni e servizi erogati in suo favore il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei suoi confronti per il rimborso delle somme che il Comune stesso ha dovuto a tal fine anticipare con la maggiorazione degli interessi e delle eventuali spese giudiziarie sostenute.

Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione da parte degli obbligati o coobbligati a tale prestazione secondo le disposizioni dell'art. 433 C.C. adotta le misure necessarie comprese quelle giudiziali.

TITOLO VI

Iter delle prestazioni

ARTICOLO 25

Modalità di Accesso

Richiesta di accesso ai servizi

La domanda di intervento è ricevuta dall'Assistente sociale che, tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri operatori o servizi anche di altri Enti, indica le linee di intervento tenuto conto delle risorse personali e familiari attivabili, fatte salve le procedure definite in altri regolamenti comunali.

La domanda di cui trattasi deve essere redatta sull'apposito modulo, corredato da certificazione ISEE quando previsto. Sarà cura dell'Assistente sociale provvedere all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione delle condizioni socio – economiche degli interessati e dei congiunti. Tale domanda deve essere altresì corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute e/o da preventivi, perizie, stime sulle spese da sostenere.

ARTICOLO 26

Convocazione dei soggetti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a presentare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

ARTICOLO 27

Iter della domanda

Espletata la fase istruttoria, l'ufficio addetto formalizza, con determinazione del del dirigente o del responsabile di area o servizio le proposte di erogazione degli interventi,

garantendo altresì l'esecuzione dei vari adempimenti amministrativi, nei termini della normativa vigente.

ARTICOLO 28

Decorrenza e durata delle provvidenze, deleghe e decessi

La prestazione ha decorrenza secondo quanto stabilito dall'Assistente sociale nell'istruttoria predisposta per l'intervento, e può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio – economiche, o familiari che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio.

Tutte le prestazioni devono essere verificate alla loro scadenza o comunque annualmente. Le deleghe alla riscossione dei contributi devono essere rilasciate dal titolare della prestazione o dal suo legale rappresentante. In caso di decesso dopo il mandato di pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata, a meno che non si tratti di un contributo erogato a titolo di anticipazioni per far fronte a particolari spese.

ARTICOLO 29

Per ogni tipo di interve e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e sul tenore di vita, indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta.

ARTICOLO 30

Ricorso

Avverso il diniego di un intervento richiesto può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, un ricorso scritto al dirigente responsabile del servizio sociale. Sono fatti salvi in ogni caso i ricorsi avverso i conseguenti provvedimenti amministrativi, per i quali si procede secondo le previste modalità di legge.

TITOLO VII

Disposizioni Diverse

ARTICOLO 31

Assistenza in casi particolari

Quando l'assistenza economica riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza, dal dirigente o dal responsabile del servizio, sulla base di una valutazione contingente del bisogno, prescindendo quindi dalla necessità di un progetto assistenziale su proposta dell'Assistente Sociale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici; il responsabile del procedimento amministrativo, dovrà soltanto acquisire copia di un documento di riconoscimento. In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

ARTICOLO 32
Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui al servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà tratta nel rispetto scrupoloso della legge n. 675 del 1996. e' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dall'interessato.

ARTICOLO 33
Decorrenza

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che saranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data della sua entrata in vigore.